



COMUNE DI
CORTONA

**PROCEDURA DI GARA APERTA
INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITÀ COMUNALE – STRALCIO 2025/1.
CUP B77H25001320004.**

DISCIPLINARE DI GARA.

Il presente articolato costituisce, unitamente al Bando di gara e agli allegati, *lex specialis* di gara; ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 36/2023 le disposizioni contenute in tali documenti hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli atti progettuali e di gara.

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara è volto a regolamentare, unitamente al bando di gara di cui costituisce allegato, le modalità di affidamento e partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto ed è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito solo Codice), ai decreti attuativi dello stesso ed al bando n. 1/2023 tipo emesso da Anac, per le parti compatibili. Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente disciplinare, si rinvia a detti provvedimenti normativi.

Si precisa che ogni riferimento a D.Lgs 36/2023 o Codice dei Contratti, deve essere inteso come integrato dal D.Lgs. 209/2024.

Con determinazione Dirigenziale n. 998/2025 è stato stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, anche nell'ottica del perseguimento del principio di risultato.

La procedura ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, ex art. 54 comma 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 e con il calcolo della soglia di anomalia di cui all'Allegato II.2 metodo A in deroga all'art. 110, D Lgs 36/2023 con precisazione che l'offerta pari alla soglia di anomalia è anch'essa anomala e quindi da escludere (CdS Sez. VII sentenza 1 luglio 2024 n. 5780).

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvarrà **dell'inversione procedimentale** di cui all'art. 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023 che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi dall'invio dalla pubblicazione del bando nel rispetto del comma 2 dell'Allegato I.3 al Codice.

Codice CPV: 45233141-9: "Lavori di manutenzione stradale".

CIG indicato sulla Piattaforma START nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento, sezione "Elenco lotti".

CUP **B77H25001320004**.

codice ATECO 42.11.00.

Responsabile Unico del progetto: ing. Bruni Marica

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito regolamento IDAS - elettronico Identification Authentication and Signature) del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti dall'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06.08.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993 n. 591.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, presente nella Piattaforma sotto la voce "Progetto" nonché nei documenti consultabili, sempre all'interno della Piattaforma, sotto la voce "Istruzioni", che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare di gara.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi eventuali periodi di sospensione per attività di manutenzione, adeguatamente pubblicizzati sulla Piattaforma stessa.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA - START, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 66 del medesimo decreto legislativo;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del

- decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene come specificato al precedente punto 1.2 lett. b).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero telefonico 02 81480761 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 oppure inviando una email al seguente indirizzo: start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di Gara

La Documentazione di Gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara con i seguenti allegati:
 - 2.1 Modello dichiarazioni integrative concorrente
 - 2.2 Modello integrativo ausiliaria
 - 2.3 Modello scheda cooptazione
- c. Elaborati progettuali redatti ai sensi dell'art. 41 del Codice;
- d. Capitolato Speciale d'Appalto;
- e. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa consultabili ai seguenti link:
<https://start.toscana.it/site-references/progetto> e <http://start.toscana.it/site-references/instruction>;

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE elettronico;
- Offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma START al link <https://start.toscana.it/>.

L'affidamento è disciplinato dal presente Disciplinare. L'appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti: sezione Comunicazioni oppure sezione Dettaglio gara/Chiarimenti, utilizzando il tasto "richiedi chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma sezione "Dettaglio procedura/Chiarimenti" e sul sito istituzionale al link individuato nel precedente punto 2.1. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che l'Amministrazione NON darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START ma fornirà chiarimenti in merito alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali) e ai quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il SISTEMA Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START utilizza la casella denominata noreplay@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema, non vengano respinte né trattate come SPAM dal proprio sistema di posta elettronica.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'opera oggetto di appalto rappresenta funzionalmente e strutturalmente un lotto unico, che non può essere ulteriormente scisso in altri lotti funzionali senza compromettere la corretta realizzazione nonché l'economicità dei lavori.

Per quanto riguarda l'oggetto, l'importo e l'eventuale suddivisione in lotti si veda il bando di gara, alla Sezione II.

L'opera risulta finanziata come indicato nel bando di gara a cui si rimanda.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11 commi 1 e 2 nonché all'allegato I.01, è quello previsto per i dipendenti **CNCL EDILIZIA-INDUSTRIA**, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, codice alfanumerico **F012**. Si considerano equivalenti *ope legis* i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Si rinvia a quanto disciplinato nel bando di gara e successivamente nel presente Disciplinare.

3.1 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in **45 (quaranta) giorni naturali, successivi e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La stazione appaltante precisa, sin da ora, che **provvederà alla esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto**, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice.

3.2 REVISIONE PREZZI

In tema di revisione prezzi si rinvia a quanto disciplinato nel bando di gara alla Sezione II.6 REVISIONE DEI PREZZI.

3.3 OPZIONI

In tema di opzioni si rinvia a quanto disciplinato nel bando di gara alla sezione II.2 punto II.2.1 OPZIONI.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economico indicati all'art. 65 come definiti all'art.1 lett. I) dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Per operatore economico si intende ogni soggetto di cui all'art. 65 del Codice dei Contratti come definito dall'art. 1 lett. I) dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.Lgs 36/2023, in possesso al momento

della presentazione dell'offerta dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 degli altri requisiti generali come richiesti nel bando e nel presente disciplinare, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, con la precisazione che segue, ovvero:

1) I consorzi (di cooperative e di imprese artigiane) di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre, nel senso che detti consorzi hanno l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziate concorrono. La suddetta mancata indicazione, non comporterà esclusione ma sarà oggetto di soccorso istruttorio. L'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

2) I consorzi (stabili) di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), al contrario, non hanno l'obbligo ma la facoltà di indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorra. Tali consorzi infatti possono eseguire i lavori in proprio, con la propria struttura, oppure possono eseguirli tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto oppure in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del Codice dei Contratti è vietata la partecipazione dell'operatore a più di un consorzio stabile.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Ciò significa che la consorziata esecutrice può partecipare alla stessa gara a cui partecipa il consorzio, purché il requisito di qualificazione utilizzato dalla consorziata, non sia usato dal consorzio stesso per quella stessa gara e purché sulla base di rilevanti indizi, non sia acclarata l'ipotesi di collegamento e non sia dimostrato che le offerte promanano da un unico centro decisionale

In linea di principio il soggetto che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95 comma 1 lett. d) del Codice):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso in cui si accerti la contestuale partecipazione come sopra descritta, potranno verificarsi i due seguenti casi:

1. nell'ipotesi in cui questa stazione appaltante non riesca a dimostrare la sussistenza di collegamento sostanziale è onere dell'operatore economico dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di quanto sopra, ossia del collegamento sostanziale, provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In ogni caso, per evitare l'esclusione, anche se non è rilevabile la fattispecie del cd. "collegamento sostanziale" occorre che l'operatore economico dimostri sempre e comunque che la circostanza:

- non ha influito sulla gara;
- non è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Si precisa che nel caso in cui il consorziato per cui il consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 65 comma 2 del Codice, dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 101 del Codice (soccorso istruttorio), l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa operano le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

E' sempre fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 che, alle previste condizioni, non fa escludere il raggruppamento o il consorzio ordinario per una causa di esclusione riguardante una raggruppata o una consorziata.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

4.1 SOGGETTI IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA'

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

4.2 COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 comma 12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello dichiarazioni integrative e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente disciplinare di gara.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0). A tal fine, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte l'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it) seguendo le istruzioni ivi contenute, **e ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al fascicolo con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.**

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66 comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (vedi

art. 67 comma 3 primo periodo del Codice), motivo per il quale tali consorziate dovranno essere indicate in sede di gara al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti generali in capo ad ognuno di loro.

Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

L'operatore economico è escluso dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché all'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, riportati nel DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, quali motivi di esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. self cleaning).

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella dichiarazione integrativa la causa ostativa, allegando l'eventuale documentazione necessaria nell'apposito spazio creato in piattaforma e, alternativamente:

- comprova di aver adottato le misure di cui all'art. 96 comma 6 del Codice attraverso una descrizione delle stesse;
- comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, impegnandosi a provvedere poi. Successivamente, ottempera ai sensi del comma 4, dell'art. 96 e comunica alla stazione appaltante l'adozione della misura.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Divieto di pantouflage

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Mancata iscrizione White list

Il presente appalto comprende attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, pertanto gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede (oppure presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori - istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016). In alternativa alla suddetta iscrizione il concorrente può essere ammesso alla procedura di gara qualora dichiari e successivamente dimostri, con apposita documentazione, di aver presentato la domanda di iscrizione o la richiesta di rinnovo della suddetta iscrizione nell'elenco, nei termini prescritti.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane, per attività pertinenti con quelle oggetto del contratto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice).

Per la partecipazione il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore economico estero, mediante compilazione del modello "Modello Dichiarazioni integrative".

Ai fini della comprova del possesso del requisito, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale, o producono, i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale ex art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12)

Fermo restando quanto previsto dal bando di gara alla sezione III punto 2.1.3 "NORME DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DI CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILI, A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E NON, NORMALI E SIOS", sono richiesti i seguenti requisiti di qualificazione:

b) Possesso di attestazione rilasciata dal SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per le seguenti categoria e classifica

Lavorazioni dell'appalto			Classifica	Prevalente o scorporabile	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera
Categoria		Descrizione categoria				
1	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	I	prevalente	282.362,42	100%

Si ricorda, come regola generale, che il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle eventuali categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (cfr. Allegato II.12, art. 30, comma 1).

Ne consegue che l'importo di una scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente.

Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12, al Codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

In caso di scadenza dell'attestazione SOA entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, il concorrente è obbligato a produrre il contratto stipulato con la stessa o altra Società organismo di Attestazione per il rinnovo, nel rispetto dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al Codice,

Per la partecipazione il possesso dei requisiti di qualificazione è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello DGUE, parte II sez. A (per attestazione SOA) e parte IV sez. C e "Modello dichiarazione integrative" nella parte dedicata.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio: l'attestazione SOA e i certificati di esecuzione lavori pubblici tramite FVOE.

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui agli artt. 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonchè dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonchè dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12).

Si richiama l'attenzione sull'art. 68, co. 2, D.Lgs. 36/2023, in base al quale *"In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle."* In caso di partecipazione di RTI/consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (cfr. art. 30, co. 2, Allegato II.12). Si ricorda che per giurisprudenza consolidata non è ammesso soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

a) Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.1 lett. a) del presente Disciplinare di gara deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12).

I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.2 del presente Disciplinare di gara devono essere posseduti:

- Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del codice, direttamente dal consorzio medesimo utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono con la propria struttura di impresa, senza designare imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate (cd. "cumulo alla rinfusa" vedi Comunicato ANAC 31.01.2024). In tal caso il consorzio, prevedendo di eseguire i lavori con la propria struttura, spende e utilizza i requisiti sia posseduti in proprio sia posseduti dalle imprese consorziate (che in tal caso sono tutte "non esecutrici").

Nel caso in cui il consorzio stabile indichi viceversa consorziate esecutrici, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (art. 104 comma 2 del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A..

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere la qualificazione SOA o i requisiti ex art. 28 allegato II.12 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE/dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Si ritiene valida anche l'indicazione delle prestazioni che l'offerente intende subappaltare resa all'interno Modello dichiarazioni integrative.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Vista la determinazione a contrarre sono subappaltabili lavorazioni della categoria prevalente **sino ad un massimo del 40%** dell'importo di contratto.

Vista la tipologia di lavori si ricorda che è considerato subappalto qualsiasi prestazione resa nel caso in cui il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere, con una posa consistente nella incorporazione nell'opera mediante macchinari e operai specializzati e questo indipendentemente da soglie e parametri da verificare.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE o nel Modello dichiarazioni integrative una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare lo stesso CCNL previsto dal presente disciplinare per le prestazioni eseguite in subappalto o un CCNL che garantisca ai propri dipendenti tutele equivalenti a quello indicato nel presente Disciplinare di gara.

Il contratto di subappalto deve contenere una clausola di revisione prezzi conforme all'art. 60 del Codice e a quanto previsto nel presente documento.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023, e tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, e al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le prestazioni e lavorazioni oggetto di eventuale subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Contratto di lavoro collettivo applicato: L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale individuato nel Bando di gara ed al punto 3 del presente Disciplinare di gara (F012 equivalenza *ope legis* codice alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018). Tale condizione è oggetto di dichiarazione all'interno del Modello Dichiarazione integrativa. Gli operatori economici possono indicare all'interno della dichiarazione integrativa il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante, dichiarando contestualmente l'equivalenza tra i due contratti ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 al Codice, introdotto dal D.Lgs.209/2024. Tale dichiarazione di equivalenza sarà verificata antecedentemente all'aggiudicazione definitiva in capo al miglior offerente ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 5 dell'Allegato I.01 del Codice.

Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale dichiarazione al più tardi «*prima di procedere (...) all'aggiudicazione*», tuttavia la medesima viene richiesta all'offerente in sede di gara, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b) del Codice. Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà alcuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

Per il resto si rimanda ai punti 5 e 6 del presente disciplinare di gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La determinazione a contrarre prevede che **non venga richiesta** la presentazione di garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non ricorrendo particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

11. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla procedura **non è richiesto** il sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 (euro diciotto) esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara come da avviso ANAC del 17 maggio 2024, pubblicato sulla sezione del portale dell'Autorità dedicata ai pagamenti <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente attraverso la Piattaforma START**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione devono essere **sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. **L'uso della firma digitale non rende necessaria l'allegazione del documento di identità.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19:00 DEL GIORNO 09.08.2025. A PENA DI IRRICEVIBILITÀ. LA PIATTAFORMA NON ACCETTA OFFERTE PRESENTATE DOPO LA DATA E L'ORARIO STABILITI COME TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 del presente Disciplinare di gara.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 Mbps per singolo file.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme tecniche indicate nel presente Disciplinare di gara e nel documento denominato NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, e richiamato il “Manuale presentazione offerte Procedura di gara” presente e scaricabile nella sezione “Istruzioni” della Piattaforma stessa, di seguito sono elencate le modalità di presentazione delle offerte.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica.

La documentazione di gara richiesta dal presente disciplinare prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione (documentazione amministrativa) ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica (se richiesta) e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica (se prevista) e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Di norma si applicheranno le indicazioni previste nel bando tipo Anac n. 1/023, approvato con delibera n. 309 del 27.06.2023.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria (non richiesta in questa procedura), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine imposto dalla Stazione Appaltante non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma nelle sezioni indicate nel "Manuale presentazione offerte – procedura di gara" per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (punto 15.1)

- 2) DGUE elettronico (punto 15.2);
- 3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali da rendere da ciascuna consorziata non esecutrice nel caso di partecipazione di un consorzio stabile che, prevedendo di operare con la propria struttura, partecipa utilizzando i requisiti prestati da consorziate non esecutrici (punto 15.2);
- 4) Documentazione per self cleaning (punto 15.3);
- 5) Dichiarazioni integrative (vedi Modello dichiarazioni integrative concorrente punto 15.4);
- 6) Documentazione in caso di concordato con continuità aziendale (punto 15.5);
- 7) Documentazione in caso di avvalimento (punto 15.6);
- 8) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC (punto 15.8);
- 9) Documentazione a dimostrazione del pagamento dell'imposta di bollo (punto 15.9);
- 10) Eventuale procura (punto 15.1);
- 11) Documentazione in caso di cooptazione (Punto 15.10)
- 12) Dichiarazione relativa al rispetto dei CAM (Punto 15.11)
- 13) Ulteriore documentazione per i soggetti associati (punto 15.12)

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta compilando il form online disponibile sulla piattaforma e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione, è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

Il form presente sulla Piattaforma START non è attualmente aggiornato al D.Lgs 36/2023. Ciò nonostante le informazioni rese devono intendersi riferite al Codice in vigore.

La domanda unitamente alle relative dichiarazioni deve essere presentata e sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Eventuale procura

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura, o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore.**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo** e di quanto disciplinato dall'art. 18, comma 10, del Codice, e dell'Allegato I.4 al medesimo. A tal proposito **si veda il punto 15.9 del presente Disciplinare di gara.**

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma.

Al termine della compilazione del questionario on line, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Istruzioni".

Il DGUE, è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione sulla Piattaforma START.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE va presentato:

- dal concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall'impresa ausiliaria;
- In caso di cooptazione anche dall'impresa cooptata.

Si specifica inoltre quanto segue:

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti: la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice:

- per il Consorzio: la piattaforma genera un DGUE in automatico che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- per la/e consorziata/e esecutrice/i, la piattaforma genera un DGUE in automatico per ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della consorziata/e esecutrice/i. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

- (solo per consorzi stabili che utilizzano requisiti prestati da consorziate non esecutrici) Per la/e consorziate che prestano i requisiti, considerato che la piattaforma non genera un DGUE in automatico, dovrà essere compilata l'apposito modello di dichiarazione relativo al possesso dei requisiti generali (art. 67 comma 3 del D.Lgs 36/2023).

Avvalimento: la piattaforma genera un DGUE in automatico che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa ausiliaria e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente.

15.3 DOCUMENTAZIONE PER SELF CLEANING

Il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, fornisce prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere rese le specifiche dichiarazioni all'interno del Modello di dichiarazione integrativa (punto 15.4) e dovranno essere prodotti in questo apposito spazio sulla Piattaforma, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La documentazione per self cleaning è **OBBLIGATORIA** soltanto qualora l'operatore economico partecipante e/o un membro del soggetto raggruppato e/o una delle consorziate esecutrici designate e/o l'ausiliaria si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. E' altresì obbligatorio anche nel caso in cui si trovi nella medesima condizione una impresa che presta i requisiti al Consorzio stabile.

15.4 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONCORRENTE

Il Modello, reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO**, deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Il Modello dichiarazione Integrative reso disponibile sulla Piattaforma, pur non essendo vincolante nella forma, è altresì vincolante nei contenuti.

Tale modello, considerati i continui aggiornamenti della documentazione generata automaticamente dalla Piattaforma START conseguentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 e della digitalizzazione degli appalti, funge da documento integrativo e di sintesi tra la domanda ed il DGUE elettronico. Proprio in considerazione dei continui aggiornamenti, è possibile che alcuni dati/dichiarazioni siano richiesti in più documenti diversi.

Tra le altre cose, con il Modello dichiarazioni integrative viene dichiarato:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, è necessario allegare la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui al punto 6.1 e 6.2 del presente disciplinare di gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, **la consegna dei lavori nelle more della stipula di contratto e nei tempi definiti all'interno della documentazione di gara;**
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e dichiarazione di equivalenza;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori - istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito dalla L. 229/2016;
- il possesso dell'attestazione di qualificazione emessa da SOA autorizzata nella categoria prevalente OG3 classifica I;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Cortona con Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 20/12/2022 reperibile tra la documentazione di gara presente nella Piattaforma e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- **(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non costituito):** di impegnarsi al rispetto della disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, indicando l'impresa capogruppo cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione mandato collettivo speciale con rappresentanza, e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
- **(Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia),** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **(Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia),** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 24.

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **cooptazione** ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

15.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario – **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria **rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE** messo a disposizione sulla piattaforma START.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, oltre alla propria documentazione come concorrente singolo:

- 1) DGUE ausiliaria;
- 2) Modello dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
- 3) **la dichiarazione di avvalimento** resa mediante il "Modello integrativo ausiliaria" messo a disposizione sulla Piattaforma da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma ;
- 4) il contratto di avvalimento **nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**;
- 5) l'attestazione SOA relativa alle categorie e classifiche previste dal Bando di gara.

Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento, volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dall'ausiliaria - Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

15.7 GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del codice.

15.8 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Sulla piattaforma i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento definito al punto 12 del presente Disciplinare di gara invito o dello scontrino o del bonifico internazionale. Il Documento è **SEMPRE OBBLIGATORIO** e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). In caso di esito negativo della verifica del

pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

15.9 ASSOLVIMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 (cod. tributo 1552), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio la scansione della copia informatica del modello utilizzato. **Documento sempre obbligatorio.**

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

In alternativa l'Operatore Economico potrà applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto della presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti dell'Operatore Economico stesso (denominazione e ragione sociale). Tale foglio dovrà essere scansionato ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio "Imposta di bollo". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. (cfr. per le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, allegato B e al D.Lgs. 117/17, art. 82).

Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, sarà tenuto a versare l'imposta di bollo secondo l'importo indicato nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, previo scomputo dal medesimo di quanto già assolto in fase di partecipazione alla gara, utilizzando le modalità indicate nella citata circolare n. 22/E/2023 Agenzia delle Entrate (modello F24 ELIDE).

15.10 SCHEDA COOPTAZIONE

Modello reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa cooptata e caricare sulla piattaforma – **Obbligatorio solo in caso di cooptazione** – deve essere caricato dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). Si aggiunge agli altri documenti previsti nei punti precedenti.

15.11 DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI CAM

Il progetto esecutivo vede tra i suoi elaborati una Relazione tecnica specifica ed un Capitolato Speciale specifico relativi ai Criteri Minimi Ambientali nel rispetto della normativa vigente.

Gli operatori economici offerenti sono chiamati pertanto ad allegare specifica dichiarazione sul rispetto dei CAM così come previsti dalla normativa e dagli elaborati progettuali. Il Modello di dichiarazione, reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema – **SEMPRE OBBLIGATORIO**, deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Il Modello dichiarazione Integrative reso disponibile sulla Piattaforma, pur non essendo vincolante nella forma, è altresì vincolante nei contenuti.

In caso di **operatori riuniti con raggruppamento non ancora costituito**, il legale rappresentante di ciascun partecipante al futuro raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazione ed il documento deve essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare la dichiarazione ed il documento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di **cooptazione** ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazione ed il documento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazione ed il documento deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente.

15.12 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete
- nella domanda di partecipazione compilare:
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
 - dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamenti temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, **a pena di esclusione**, la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità descritte nel "Manuale presentazione offerta Procedura di gara" presente e scaricabile nella sezione "Istruzioni" della Piattaforma stessa. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso** (il ribasso deve tener conto del fatto che l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi per la sicurezza), al netto del IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo da indicare può avere al massimo due cifre decimali.
- b) la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitari, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc. e comunque diversi da quelli da interferenze.
- c) la stima dei **costi della manodopera** relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica.

L'importo di € 280.514,54 soggetto a ribasso, comprende quindi i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante in € 10.039,62, come indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023, delibere ANAC n. 523 del 15.11.2023 e n. 174 del 10.04.2024 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico n. 2154 del 19/07/2023. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. A ulteriore chiarimento di quanto sopra definito, si precisa che il ribasso offerto verrà

applicato all'intero importo soggetto a ribasso pari a € 280.514,54 e che pertanto l'operatore economico offerente, nella formulazione del ribasso da offrire, dovrà tener conto della non ribassabilità dei costi della manodopera.

Nel caso in cui l'operatore economico risultato miglior offerente dichiari minori costi della manodopera, e quindi implicitamente, una ribassabilità di tali costi, sarà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e lo stesso sarà chiamato a dimostrare che tale condizione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Verrà sottoposta a verifica di anomalia anche la migliore offerta che recasse costi della manodopera corposamente superiori a quanto stimato dalla Stazione Appaltante, al fine di verificare il permanere delle condizioni di remuneratività del contratto. Resta inteso che anche in tal caso il ribasso offerto si intende applicato all'importo di € 280.514,54.

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

L'offerta economica complessiva è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** deve essere scaricato sul proprio PC, firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 4, e 54, comma 1, all'impresa che avrà offerto il minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale secondo il metodo di calcolo "A" dell'Allegato II.2 qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il sistema provvede direttamente a calcolare i ribassi percentuali corrispondenti all'offerta effettuata.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (individuazione coefficienti, somme, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata alle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma per differenti regole di arrotondamento. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito e generato dalla stessa Piattaforma.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara si svolgeranno avvalendosi della Piattaforma che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, in quanto ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttabilità di ciascun documento presentato.

Ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sulla Piattaforma.

Non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza neppure virtuale. La pubblicità delle sedute verrà infatti garantita esclusivamente in modalità digitale, sia in termini di accessibilità che di conoscibilità come previsto dall'art.35 del Codice, dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.

La prima sessione avrà luogo il giorno 09.10.2025 dalle ore 9:30, presso l'Area Tecnica del Comune di Cortona sita in via Guelfa n. 38 attraverso la Piattaforma START.

Tale sessione, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Questa Stazione appaltante ha stabilito di ricorrere **all'inversione procedimentale** ex art. 107, comma 3, del D.Lgs 36/2023. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, se la documentazione amministrativa è in regola, alla verifica del costo della manodopera.

Si precisa che questa stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, attraverso la compilazione della graduatoria provvisoria sulla base della sola offerta economica *sic et simpliciter*, senza quindi aprire la busta della documentazione amministrativa, che invece sarà aperta ed esaminata solo successivamente.

In deroga all'art. 110 D. Lgs 36/2023, si procederà **all'esclusione automatica** delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 54, comma 2 del D. Lgs 36/2023 e con il **calcolo della soglia di anomalia** di cui all'Allegato II.2 metodo A, solo in caso di **offerte**

ammesse pari o superiore a cinque. Si precisa che l'offerta pari alla soglia di anomalia è anch'essa anomala e quindi da escludere (CdS Sez. VII sentenza 1 luglio 2024 n. 5780).

Nel caso di offerte **inferiori a cinque**, non si procederà al calcolo di alcuna soglia di anomalia o esclusione automatica ma si procederà ad aggiudicare **al massimo ribasso assoluto**.

Da quanto sopra ne consegue che, il Dirigente responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP:

- procede all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche;
- procede con l'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari/condizionate
- dà lettura dei ribassi percentuali offerti;
- procede ex lege, in caso di offerte ammesse pari a cinque, all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 comma 1 e 2, e di cui all'Allegato II.2 Metodo A), in deroga all'art. 110 del D.Lgs 36/2023 e proclama il miglior offerente.

A tal proposito si precisa che:

A) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procederà né a calcolare la soglia di anomalia né all'esclusione automatica; qualora però il Dirigente Responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP rilevi la presenza di elementi specifici di anomalia, resta salva la facoltà di verifica di cui al comma 1, dell'art. 54, ultimo capoverso, del D. Lgs. 36/2023, all'esito della quale, nel caso l'offerta sia congrua, proporrà l'aggiudicazione.

Il Dirigente Responsabile del Servizio e Presidente di gara/RUP procederà sempre e comunque, anche in assenza di sospetto di anomalia, a verificare il costo della manodopera del miglior offerente ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023, e, nel caso detto costo sia congruo, provvederà ad approvare la documentazione economica, al fine di poter accedere, in modo automatico, alla classifica della gara, con la proposta di aggiudicazione.

B) Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque si calcolerà la soglia di anomalia procedendo ad esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 36/2023, nonché dell'Allegato II.2, metodo A, applicando ex lege il meccanismo ivi previsto. Questa stazione appaltante precisa, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria che, il cd. taglio delle ali, sulla cui base opera l'esclusione automatica, comporta il temporaneo accantonamento del 10% delle offerte di maggior e minor ribasso ai soli fini del computo della soglia di anomalia, non l'esclusione effettiva di tali offerte marginali. Equivale a dire che il meccanismo dell'esclusione automatica riguarda le sole offerte pari o superiori alla soglia di anomalia e non può trovare applicazione nei confronti delle offerte che, pur rientrando nell'ala superiore, sono inferiori alla soglia di anomalia (ex multis: TAR, Abruzzo, L'Aquila, I, 320/2020; TAR Liguria, I, n. 292/2020)] Il RUP, ai sensi dell'art. 108, comma 9, e 110 commi 4 e 5, D.Lgs. 36/2023.

Il RUP dopo aver accertato il miglior ribasso stilerà la graduatoria provvisoria. Poi procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa del solo primo classificato. Se la documentazione amministrativa risulterà conforme e regolare confermerà la graduatoria e procederà a verificare il costo della manodopera del miglior offerente. Altrimenti il RUP procederà attivando il soccorso istruttorio, sospendendo il procedimento di gara e assegnando un termine, valutato congruo dal RUP a seconda della rilevanza o della quantità delle irregolarità presentate (comunque da cinque a 10 giorni) entro il quale l'operatore economico che è incorso nella irregolarità deciderà se regolarizzare o meno. All'esito del sub procedimento inerente il soccorso istruttorio, se il concorrente regolarizza la propria posizione, si conferma la graduatoria e il RUP procederà a verificare il costo della manodopera. Altrimenti si procederà ad esclusione, si ricalcolerà la soglia di anomalia, depurandola delle offerte da escludersi e, in tal modo, si determinerà un nuovo miglior ribasso. In tal caso sarà necessario e sufficiente verificare la documentazione amministrativa del nuovo primo in graduatoria e nel caso in cui anche quest'ultima documentazione amministrativa non sia completa, ed a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio il concorrente non regolarizzi oppure, pur regolarizzando, sussistano cause di esclusione, l'operatore economico sarà escluso e si andrà avanti, fino a quando non sia individuato un primo in graduatoria con la documentazione amministrativa in regola.

Il RUP, all'esito delle suddette operazioni, verificato il costo della manodopera del miglior offerente e ritenuto congruo, se riterrà di non dover procedere alla verifica della congruità dell'offerta globalmente intesa, dispone l'aggiudicazione provvisoria, rimettendo gli atti al Dirigente. Qualora, invece, il RUP, rilevi la presenza di elementi specifici, in forza dei quali dover procedere alla verifica della congruità dell'offerta del primo graduato, unitamente alla verifica del costo della manodopera, instaurerà un sub-procedimento all'esito del quale, nel caso di offerta congrua, proporrà l'aggiudicazione; in caso contrario, ossia in caso di offerta che si dimostri sostanzialmente incongrua, procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione di un nuovo primo classificato, ricalcolando la soglia di esclusione automatica, fino a quando non si arrivi ad una offerta congrua. All'esito delle operazioni di cui sopra, si procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

IL RUP SOTTOPORRÀ IN OGNI CASO A VERIFICA L'OFFERTA CHE CONTENGA UNA DIMINUZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA RISPETTO A QUELLI CONTENUTI NEGLI ATTI DI GARA E/O DICHIARI L'APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN SEDE DI GARA AI FINI DELLA VERIFICA DELL'EQUIVALENZA DELLE TUTELE AI SENSI DELL'ALLEGATO I.01.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione definitiva è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta una volta conclusa positivamente la verifica dei requisiti generali.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e prescritti dal presente Disciplinare di gara ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Si procede quindi o al ricalcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte valide restanti siano in numero di cinque, definendo una nuova graduatoria oppure a scorrere la graduatoria nel caso in cui le offerte valide siano in numero inferiore a cinque, procedendo con le verifiche relative ai requisiti dichiarati dal concorrente dichiarato primo nella nuova graduatoria che ha presentato offerta non anomala (previa verifica dell'anomalia se necessaria). Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La graduatoria, infatti, si consolida, nella più condivisibile interpretazione giurisprudenziale, solo con la efficacia aggiudicazione definitiva assunta.

Una volta emesso il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva si provvederà all'immediata consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto.

Per la consegna dei lavori è richiesta la presentazione della polizza CAR prevista dall'art. 117, comma 10 del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si ricorda che il Capitolato Speciale d'appalto prevede altresì l'istituto dell'anticipazione nella misura del 20%.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del Codice. La stipula avverrà **mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.**

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in presenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In questo caso, essendo prevista la stipula del contratto mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso, l'aggiudicatario, sarà tenuto a versare SOLO l'imposta di bollo secondo gli importi indicato nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, previo scomputo dai medesimi di quanto già assolto in fase di partecipazione alla gara, utilizzando le modalità indicate nella citata Circolare n. 22/E/2023 Agenzia delle Entrate (modello F24 ELIDE).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il Comune:

- procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;
- si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica.

In seguito all'aggiudicazione definitiva efficace, e prima della stipula del contratto, la stazione appaltante inviterà l'aggiudicatario a:

- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5, 6, 7,8, D.Lgs. 36/2023;- costituire la garanzia definitiva (cauzione definitiva del 5%), da calcolare sull'importo

contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117, D.Lgs. 36/2023. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta. La stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del D.Lgs. 36/2023, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2. La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto o quanto richiesto nel Capitolato Speciale.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

Come già anticipato, il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett.d), D.Lgs. 36/2023, in quanto inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, co. 2, D.Lgs. 36/2023, potrà essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nel caso di mancata stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di intervento di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ai fini delle verifiche antimafia per l'affidamento e l'esecuzione del contratto in oggetto si applica, fino al 31.12.2026, l'art. 3, comma 2, L.108/2021; ne consegue che il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, se immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito su un soggetto che risulti non censito e a condizione che non emergano le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, D.Lgs. 159/2011, consente di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni. L'eventuale iscrizione dell'appaltatore alla white list della Prefettura territorialmente competente, sostituisce il procedimento di verifica di cui sopra.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Cortona e nel PIAO sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma START, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi del citato art.35 comma 5-bis del Codice i concorrenti in sede di presentazione dell'offerta trasmettono il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.99 dello stesso Codice, nonché per le altre finalità ivi previste. A tal fine compilano la specifica autorizzazione presente nel *Modello delle dichiarazioni integrative*.

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione saranno resi accessibili a tutti i partecipanti non definitivamente esclusi alla data dell'aggiudicazione efficace. Per semplificare il procedimento di accesso agli atti si suggerisce di **NON allegare alle dichiarazioni firmate digitalmente il documento d'identità del firmatario**.

Inoltre, le offerte presentate dai primi cinque operatori economici in graduatoria, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, saranno rese reciprocamente disponibili al momento all'aggiudicazione, così come presentata in sede di gara.

Considerato che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratto pubblico, implica necessariamente l'accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o documenti e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Tale dichiarazione andrà resa all'interno del Modello dichiarazioni integrative, unitamente alla motivazione per la quale si nega il consenso che dovrà essere comprovata da adeguata documentazione.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana mentre quelle derivanti dal contratto ovvero relative all'esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il foro di Arezzo.

Restano sempre ferme le vigenti disposizioni di legge in tema di definizione alternativa delle controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto e di cui al Titolo II, parte I, Libro V del codice.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione (vedi link <https://comunedicortona.com/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/rgpd>)

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati: Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

25. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di gara, nel Bando, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Bruni Marica

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*